

ATTI PARLAMENTARI

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. CC
n. 2

RELAZIONE

CONCERNENTE LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE DALLA GESTIONE COMMISSARIALE PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO PREGRESSO DI ROMA CAPITALE

(Anno 2023)

(Articolo 14, comma 13-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

Presentata dal Commissario straordinario del Governo per il piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma

(BELTRAMI)

Trasmessa alla Presidenza il 1° agosto 2024

PAGINA BIANCA



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO
PER IL PIANO DI RIENTRO DEL DEBITO
PREGRESSO DEL COMUNE DI ROMA
(decreto legge n. 112/2008)

**Relazione sulle attività del
Commissario Straordinario del Governo per il
Piano di rientro del debito pregresso del
Comune di Roma**

(ex art. 13 comma 1 decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61)

Relazione al Parlamento

Anno 2023

Sommario

Premessa	3
Norme di funzionamento	4
La quantificazione del debito	10
Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010.....	10
Attività di aggiornamento del Piano.....	10
Sintesi sullo stato di avanzamento del Piano di Rientro	12
Il Finanziamento della Gestione Commissariale.....	19
Sintesi attività 2023.....	26
Debito commerciale.....	26
Debito finanziario.....	27
Massa attiva	28
Analisi dei flussi di cassa della Gestione Commissariale.....	29
Sintesi incassi e pagamenti.....	33
Procedure di selezione dei creditori da soddisfare	34



Premessa

L'articolo 14, comma 13-quater del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come integrato dal art. 13 comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, stabilisce che il Commissario Straordinario del debito pregresso del Comune di Roma invii annualmente al Parlamento e al Ministero dell'Interno una relazione contenente la rendicontazione delle attività svolte nell'ambito della Gestione Commissariale e l'illustrazione dei criteri che hanno informato le procedure di selezione dei creditori da soddisfare.

Il presente documento fornisce una rappresentazione sintetica delle attività poste in essere dalla Gestione Commissariale nel corso del 2023, del conseguente aggiornamento dei saldi delle tre principali componenti (debito commerciale, debito finanziario e massa attiva) in cui si articola il Piano di Rientro, e delle procedure individuate per la selezione dei creditori da soddisfare.



Norme di funzionamento

Il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 78 disponeva che il Sindaco del Comune di Roma, nominato Commissario Straordinario del Governo, effettuasse la ricognizione della situazione economico finanziaria del Comune e delle Società Partecipate, e predisponesse il Piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

Il Piano di rientro è stato presentato il 30 settembre 2008, successivamente integrato il 22 ottobre 2008, ed è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2008.

La Gestione Commissariale assume, con bilancio separato, tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti posti in essere fino alla data del 28 aprile 2008, anche qualora le stesse siano accertate e i relativi crediti siano liquidati con sentenze pubblicate successivamente alla medesima data.

Il decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, all'art. 4, comma 8-bis ha disposto che il Commissario Straordinario, che ha sostituito il Sindaco nella funzione di Commissario, debba procedere alla predisposizione definitiva della ricognizione della massa attiva e della massa passiva rientranti nel Piano.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2010 veniva nominato il nuovo Commissario con il compito, tra gli altri, di procedere alla ricognizione della massa attiva e passiva, ai sensi dell'art. 4, comma 8-bis del decreto-legge n. 2 del 2010, entro il 15 giugno 2010, attestandone le conseguenti coperture finanziarie.

L'articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha approvato il documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010.

L'art. 2, comma 7 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. milleproroghe), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario Straordinario, di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento concernente l'accertamento del debito di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.



In forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

La normativa di riferimento della Gestione Commissariale è stata novellata dalla legge di bilancio 2019 e dal D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge n. 58 del 28 giugno 2019. In particolare, l'art. 1 comma 922 e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 prevede quanto segue:

- il comma 922 chiarisce che i debiti derivanti dall'utilizzo, avvenuto in tutto o in parte in data successiva al 28 aprile 2008, di contratti quadro di aperture di credito stipulati prima di tale data e dalla conversione totale o parziale, avvenuta in data successiva al 28 aprile 2008, di prestiti flessibili stipulati prima di tale data, inseriti nel documento predisposto dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro del debito pregresso del Comune di Roma, ai sensi dell'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono quelli relativi al finanziamento di spese di investimento sulla base del quadro economico progettuale o di analogo documento consentito per l'accesso al credito, approvato alla data del 28 aprile 2008, sulla base dei criteri specificati nei successivi commi 923 e 924;
- il comma 925 attribuisce alla competenza della Gestione Commissariale gli oneri derivanti dall'emanazione da parte di Roma Capitale di provvedimenti ai sensi dell'articolo 42-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, anche adottati in pendenza di giudizio, qualora l'indebita utilizzazione di beni immobili per scopi di interesse pubblico abbia comportato la loro irreversibile trasformazione, anteriormente alla data del 28 aprile 2008. Il comma 926, in sintesi, disciplina la ripartizione di tali oneri tra la Gestione Commissariale e l'Amministrazione Capitolina;
- i commi 927, 928 e 929 introducono un termine di 36 mesi, a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per la presentazione, da parte dei responsabili degli uffici capitolini, delle istanze di liquidazione delle posizioni debitorie di competenza della Gestione Commissariale, disciplinando le relative modalità di presentazione. I successivi



commi 930 e 932 regolamentano, invece, la definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario Straordinario, una volta decorsi i 36 mesi sopra descritti, la conseguente approvazione tramite DPCM, con il quale viene stabilito il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione, nonché la conseguente conclusione delle attività straordinarie della Gestione Commissariale.

L'art. 38 del D.L. n. 34 del 30 aprile 2019, convertito con legge n. 58 del 28 giugno 2019, prevede quanto segue:

- Comma 1: Disciplina della gestione dei crediti e debiti di competenza della Gestione Commissariale alla scadenza del termine di 36 mesi previsti dall'art. 1, comma 927, e seguenti della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 per l'accertamento definitivo della massa passiva, con particolare riguardo ai residui attivi e passivi nei confronti di Roma Capitale;
- Commi da 1-bis a 1-sexies: Previsione dell'accollo da parte dello Stato del debito residuo derivante dal prestito obbligazionario City of Rome 5,345% di scadenza 27/1/2048 – ISIN XS0181673798 (nel seguito per brevità “BOC”), con contestuale riduzione dei contributi pluriennali di cui la Gestione Commissariale è destinataria in forza di quanto previsto dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e del relativo limite alle somme che il Commissario straordinario del Governo per il Piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma è autorizzato annualmente ad utilizzare a valere sui predetti contributi;
- Comma 1-septies: Destinazione, per gli anni dal 2020 al 2022, dei minori esborsi eventualmente derivanti da operazioni di rinegoziazione con istituti di credito dei mutui in essere, di competenza della Gestione Commissariale, a un fondo destinato al concorso per il pagamento del debito dei comuni capoluogo delle città metropolitane;
- Comma 2: Introduzione della possibilità per la Gestione Commissariale di ricorrere ad anticipazioni di liquidità da parte di Roma Capitale.

Il comma 6 dell'art 42-bis del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha aggiornato la normativa prevista dal suddetto D.L. 34/2019, integrando l'art. 38, comma 1-quinquies, come segue «dopo le parole: “In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis,” sono inserite le seguenti: “nonché ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa”». In virtù di tale modifica



normativa la Gestione Commissariale ha ottenuto il pagamento dei contributi relativi alla cedola BOC scaduta il 27 gennaio 2020 che risultavano essenziali per assicurare la solvibilità della Gestione Commissariale.

L'art. 13, comma 1, del D.L. 228 del 30 dicembre 2021, convertito dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, ha previsto una proroga di 12 mesi del termine per la presentazione delle istanze di liquidazione da parte dei competenti uffici di Roma Capitale previsto dal citato art. 1, comma 927, della legge n. 145/2018. Il successivo comma 4 del medesimo art. 13 ha introdotto la possibilità per Roma Capitale di riacquisire l'esclusiva titolarità dei crediti e debiti nei confronti della Regione Lazio, inseriti nel bilancio separato della gestione commissariale, facoltà che, ad oggi, l'Amministrazione Capitolina non ha ancora esercitato.

L'art. 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha previsto l'introduzione delle seguenti disposizioni:

- Comma 485: Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
- Comma 486: In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 e' rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-



legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

In estrema sintesi i commi sopra citati hanno previsto una rimodulazione annuale dei contributi di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria lasciando invariato l'importo complessivo. Tale rimodulazione non altera gli equilibri finanziari della Gestione Commissariale.

L'art. 3, comma 10-septies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, ha previsto un'ulteriore proroga di un anno del termine per la presentazione delle istanze di liquidazione da parte dei competenti uffici capitolini di cui all'art. 1, commi 927 e ss. della legge n. 145 del 30 dicembre 2018.

La normativa della Gestione Commissariale è stata infine novellata dall'art. 3 comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2024, n. 18, il quale ha previsto quanto segue: *"All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: "sessanta mesi" sono sostituite dalle seguenti: "settanta mesi";*
- *dopo il comma 929 è inserito il seguente:*
"929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo



le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927^o.



La quantificazione del debito

Il Piano di Rientro del 2008 e l'accertamento del debito del 2010

Come detto nel precedente paragrafo, la prima versione del Piano di rientro è stata presentata il 30 settembre 2008, successivamente integrato il 22 ottobre 2008, ed è stata approvata con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 5 dicembre 2008. Successivamente, l'articolo 2, comma 196-bis della Legge 191 del 2009, comma inserito dal decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2011 n. 10, ha approvato il documento concernente l'accertamento del debito del Comune di Roma alla data del 30 luglio 2010, con effetti a decorrere dal 29 dicembre 2010. Tale documento non quantificava in via definitiva l'esatto importo dovuto per alcune categorie di debiti e il Commissario Straordinario si riservava di aggiornare i predetti importi.

Il "Documento di accertamento del debito" rappresenta pertanto il documento che contiene i valori alla data del luglio 2010, individuando un disavanzo pari a 16.753 milioni di euro, derivante da un credito pari a 5.701 milioni di euro, di cui 80,9 milioni di euro in attesa di accertamento definitivo, e da un debito pari a 22.454 milioni di euro, di cui 5.488 milioni di euro in attesa di accertamento, in quanto derivante da partite debitorie per le quali, allo stato degli atti, non era possibile procedere con l'accertamento definitivo. Di seguito la rappresentazione sintetica delle tre componenti del Piano riportate nell'accertamento 2010:

Tabella 1 - Accertamento del debito al 30 luglio 2010

	Importo Accertato	Importo da accertare	Totale
<i>Debito commerciale</i>	€ 4.052.458.815	€ 2.736.253.917	€ 6.788.712.732
<i>Deb. finanziario interessi</i>	€ 4.626.726.721	€ 2.577.761.422	€ 7.204.488.142
<i>Deb. finanziario capitale</i>	€ 8.285.505.614	€ 174.969.011	€ 8.460.474.625
<i>Massa attiva</i>	€ 5.620.074.277	€ 80.870.823	€ 5.700.945.100

Attività di aggiornamento del Piano

L'art. 2, comma 7 del decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010 (c.d. milleproroghe), convertito, con modificazioni, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10 ha introdotto la possibilità, con appositi provvedimenti predisposti dal Commissario Straordinario, di procedere all'accertamento di eventuali ulteriori partite creditorie e debitorie rispetto al documento concernente l'accertamento



del debito di cui all'articolo 14, comma 13-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In forza di quanto stabilito dall'art. 1, comma 751 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il Commissario Straordinario del Governo per la gestione del Piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei Ministri l'aggiornamento del Piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In conformità al dettato normativo sopracitato, su proposta del Commissario Straordinario *pro tempore* sono stati approvati con DPCM i seguenti aggiornamenti del Piano di Rientro:

- Aggiornamento del Piano al 31 gennaio 2016 approvato con DPCM 14 novembre 2016
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2016 approvato con DPCM 11 luglio 2017
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2017 e 30 novembre 2017 approvato con DPCM 5 luglio 2018;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2018 approvato con DPCM 25 ottobre 2018;
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018 approvato con DPCM 9 gennaio 2020;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2019 e 30 novembre 2019 entrambi approvati con DPCM 20 gennaio 2021;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020 e 30 novembre 2020 entrambi approvati con DPCM 29 marzo 2021;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2021 e 30 novembre 2021 entrambi approvati con DPCM 12 aprile 2022;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2022 approvato con DPCM 22 febbraio 2023;
- Aggiornamento del Piano al 30 novembre 2022 approvato con DPCM 27 luglio 2023;
- Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2023 approvato con DPCM 20 dicembre 2023.

L'ultimo aggiornamento del Piano al 31 maggio 2023 approvato con DPCM 20 dicembre 2023, come sopra indicato, riportava l'aggiornamento dei saldi di massa attiva e passiva come di seguito sintetizzato:



Tabella 2 - Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2023 approvato con DPCM 20 dicembre 2023

	Accertato	Da accertare	Totale
Debito commerciale	€ 732.470.713,54	€ 1.857.199.767,51	€ 2.589.670.481,05
Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.187.363.061,60	€ 135.580.286,52	€ 2.322.943.348,12
Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 2.036.909.182,74	€ 0,00	€ 2.036.909.182,74
Totale Massa Passiva	€ 4.956.742.957,88	€ 1.992.780.054,03	€ 6.949.523.011,91
Totale Massa attiva	€ 912.936.820,21	€ 153.410.172,05	€ 1.066.346.992,26

Attualmente sono in fase di approvazione le proposte di aggiornamento del Piano al 30 novembre 2023 e 31 maggio 2024. Tale ultima proposta di aggiornamento del Piano riporta i seguenti saldi di massa attiva e passiva:

Tabella 3 - Aggiornamento del Piano al 31 maggio 2024 in attesa di approvazione

	Accertato	Da accertare	Totale
Debito commerciale	€ 734.210.631,83	€ 1.792.262.627,62	€ 2.526.473.259,46
Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	€ 2.028.253.370,96	€ 162.076.872,21	€ 2.190.330.243,17
Debito finanziario con ammortamento a carico del Ministero dell'Economia e delle Finanze	€ 1.888.104.236,38	€ 0,00	€ 1.888.104.236,38
Totale Massa Passiva	€ 4.650.568.239,17	€ 1.954.339.499,83	€ 6.604.907.739,01
Totale Massa attiva	€ 873.910.403,64	€ 153.410.172,05	€ 1.027.320.575,69

Sintesi sullo stato di avanzamento del Piano di Rientro

In vista dell'approssimarsi del termine per la presentazione delle istanze di liquidazione da parte dei competenti uffici capitolini (attualmente fissato per il 31 ottobre 2024), risulta opportuno fornire una sintesi sullo stato del Piano di Rientro. Si precisa che i valori riportati nel presente paragrafo fanno riferimento a quanto riportato nella recente proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2024.

Come detto in precedenza, l'art. 3 comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni con legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha previsto, in estrema sintesi, quanto segue:

- a) la modifica al 31 ottobre 2024 del termine per la presentazione delle istanze di liquidazione da parte dei competenti uffici di Roma Capitale di cui all'art. 1 comma 927 della legge 145/2018;



- b) la pubblicazione di un avviso pubblico nell'albo pretorio di Roma Capitale entro il 31 marzo 2024 da parte del Commissario Straordinario rivolto ai titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti ad obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal Comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008, per la presentazione, a pena di decadenza, entro il perentorio termine di 180 giorni, delle richieste di ammissione nella massa passiva;
- c) la verifica, entro 30 giorni, delle domande presentate da parte dei competenti uffici capitolini e la conseguente eventuale presentazione delle istanze di liquidazione ai sensi dell'art. 1 commi 927 e ss. della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 nonché per la comunicazione alla parte interessata dell'accoglimento o meno della domanda;
- d) il termine di 3 mesi dopo la scadenza del termine di cui al citato comma 927 (attualmente 31 gennaio 2025) per la presentazione della proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo.

Sul punto giova evidenziare come sussistano alcuni dubbi interpretativi riguardanti da un lato, le modalità con le quali si debba provvedere all'attuazione del piano dei pagamenti rientranti nella definitiva rilevazione della massa passiva e, dall'altro, in quale momento cessano le tutele previste dalla normativa vigente per le posizioni afferenti alla competenza della Gestione Commissariale. In particolare, risulta opportuno coordinare quanto previsto dalla disciplina specifica della Gestione Commissariale, introdotta dalla legge 145/2018, e quanto previsto dal TUEL in materia di dissesto degli enti locali. In tale ottica nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2023, approvata con DPCM 29 dicembre 2023, è stata inserita una proposta interpretativa volta a chiarire la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente. Tale proposta, in estrema sintesi, prevede che il DPCM di approvazione della proposta di definitiva rilevazione della massa passiva stabilisca il termine finale per l'estinzione dei debiti oggetto di ricognizione - in conformità con quanto stabilito dall'art. 1 comma 932 della legge n. 145/2018 - e, conseguentemente, il Commissario, dopo l'emanazione del predetto DPCM, dia esecuzione al piano dei pagamenti approvato.



L'avviso pubblico di cui al precedente punto b) è stato pubblicato nell'albo pretorio on line di Roma Capitale in data 28 marzo 2024, pertanto i termini per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei creditori scadono il prossimo 23 settembre 2024.

Tenuto conto che la normativa in questione impone al Commissario Straordinario di dare adeguata pubblicità al predetto avviso con ogni forma idonea, si rappresenta altresì che è stata disposta la pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, data di pubblicazione 4 aprile 2024, e su due quotidiani a diffusione nazionale e due quotidiani a diffusione locale, data di pubblicazione 6 aprile 2024. È stata inoltre inviata un'apposita comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Roma con la quale è stato richiesto di comunicare la pubblicazione dell'avviso agli iscritti tramite i canali di informazione dell'Ordine.

Rispetto a quanto sopra descritto, occorre evidenziare come il termine previsto dalla normativa per la valutazione delle richieste da parte degli uffici capitolini (30 giorni) debba essere considerato come ordinatorio a differenza di quello per la presentazione delle istanze di liquidazione (attualmente fissato al 31 ottobre 2024) il quale ha un carattere perentorio.

L'introduzione di una nuova e diversa modalità di emersione delle posizioni debitorie, rappresentata dalla pubblicazione dell'avviso come sopra indicato, non ha fatto venir meno l'attività da sempre svolta da parte della Gestione Commissariale e di Roma Capitale: nel periodo intercorrente le ultime due proposte di aggiornamento del Piano (30 novembre 2023 – 31 maggio 2024) è stato completato con esito positivo l'iter istruttorio per l'inserimento in massa passiva di circa 116 posizioni per un importo di oltre 22 milioni di euro.

In tale contesto, la Gestione Commissariale, parallelamente a quanto sopra descritto, ha avviato, in collaborazione con Roma Capitale, un'attività volta a identificare le posizioni debitorie conosciute potenzialmente oggetto di essere inserite nella definitiva rilevazione massa passiva. In merito va evidenziato come Roma Capitale, con Ordinanza del Sindaco 47 del 30 aprile 2024, ha istituito un Ufficio di Scopo "Gestione Commissariale", nell'ambito della Ragioneria Generale, con il principale obiettivo di assicurare il coordinamento, monitoraggio e raccordo delle attività delle strutture capitoline nella gestione delle posizioni debitorie di competenza della Gestione Commissariale. A seguito dell'istituzione del suddetto Ufficio di Scopo, Roma Capitale ha adottato la Memoria di Giunta 32 del 6 giugno 2024 avente ad oggetto il "Piano di azioni prioritarie da porre in essere nel periodo giugno 2024 – ottobre 2024" al fine di



intensificare il processo volto all'accertamento e liquidazione del debito commerciale. A tale Memoria sono seguite due circolari contenenti il cronoprogramma delle attività e le linee guide operative per l'implementazione delle azioni previste della suddetta Memoria. Tali azioni possono essere così sintetizzate:

- Analisi e quantificazione del debito derivante da contenzioso (con un focus sulle posizioni di importo superiore a € 50.000,00) finalizzato alla presentazione delle istanze di liquidazione ai sensi dell'art. 1 comma 927 e ss. della legge n. 145/2018 complete del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio;
- Analisi e quantificazione del debito derivante da procedure espropriative pregresse, ivi incluse quelle derivanti da procedure di acquisizione sanante ex art 42-bis del D.P.R. 327/2001 finalizzato alla presentazione delle istanze di liquidazione ai sensi dell'art. 1 comma 927 e ss. della legge n. 145/2018 complete del provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio e, per i provvedimenti ex art. 42-bis del D.P.R. 327/2001, della Deliberazione di Assemblea Capitolina per la decisione relativa all'acquisizione delle aree;
- Analisi ulteriori posizioni da accertare finalizzata alla loro suddivisione tra:
 - posizioni da cancellare in quanto prive dei requisiti per l'inserimento in massa passiva;
 - posizioni da liquidare per le quali dovrà essere presentata idonea istanza di liquidazione ai sensi dell'art. 1 comma 927 e ss. della legge n. 145/2018.

Da quanto sopra riportato si evince come le richieste di ammissione presentate ad oggi dai creditori non possano essere considerate una rappresentazione esaustiva del debito di competenza della Gestione Commissariale in quanto alle stesse vanno aggiunte quelle in corso di lavorazione da parte di Roma Capitale sulla base della Memoria di Giunta sopra citata.

Sul punto si evidenzia che l'Amministrazione Capitolina ha segnalato come un elemento di attenzione sia rappresentato dalle posizioni debitorie che seppur riconducibili alla sfera di competenza della Gestione Commissariale (in quanto derivanti da fatti o atti ante 28 aprile 2008) sono riferite a contenziosi tuttora in corso. In particolare, gli uffici di Roma Capitale hanno segnalato come ci siano dei contenziosi in corso che cubano in termini di *petitum* circa 500 milioni di euro cadauno. Tali posizioni, laddove il procedimento giudiziale non dovesse essere concluso entro il termine per la presentazione delle istanze di liquidazione (attualmente 31



ottobre 2024), non potranno essere inserite nella definitiva rilevazione della massa passiva rientrando quindi nella competenza della Gestione Ordinaria. Alla luce della rilevanza degli importi in questione tali posizioni dovranno essere strettamente attenzionate da parte delle strutture capitoline direttamente competenti.

Si rammenta che, come previsto dal citato comma 932-bis lett. d), tutte le posizioni debitorie per quali non venga perfezionato l'iter di inserimento in massa passiva (presentazione di idonea istanza di liquidazione accompagnata dal relativo provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio) entro i termini previsti dalla normativa vigente (attualmente 31 ottobre 2024) rientreranno nella competenza di Roma Capitale sprovvisti delle tutele previste per la Gestione Commissariale (blocco degli interessi e della rivalutazione monetaria alla data di dichiarazione del dissesto - 3 luglio 2008, divieto di intraprendere azioni esecutive e poteri transattivi in capo al Commissario). In merito giova evidenziare che rispetto a quanto indicato nel documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, approvato con D.L. n. 225 del 29 dicembre 2010 convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, il quale stabiliva che *“il Commissario Straordinario, ai fine della migliore, più rapida e conveniente definizione di tali posizioni debitorie, si avvarrà dei poteri transattivi previsti dalla normativa, al fine di conseguire la riduzione della pretesa creditoria complessiva nella misura massima possibile e comunque non inferiore di norma al 10% della pretesa stessa”*, i risparmi ottenuti sulle posizioni pagate dalla Gestione Commissariale - tra esercizio dei poteri transattivi e blocco degli interessi - ammontano mediamente a circa il 30% del valore del debito.

A valle di quanto sopra rappresentato, coerentemente con quanto effettuato nelle recenti proposte di aggiornamento del Piano di Rientro, si evidenzia che, come riportato nel prospetto seguente, il valore complessivo del debito è passato dai circa € 22,45 miliardi del documento di accertamento del debito al 30 luglio 2010, di cui € 6,79 miliardi di debito commerciale e circa € 15,66 di debito finanziario, ai € 4,71 miliardi totali della proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2024, di cui € 2,52 miliardi di debito commerciale e circa € 2,19 miliardi di debito finanziario. Si precisa che dal valore del debito finanziario è escluso il debito relativo al BOC oggetto di accollo da parte dello Stato, in applicazione di quanto previsto dall'art. 38, comma 1-bis, del DL 34/2019, (complessivamente pari a circa € 3,2 miliardi) e quello relativo ai debiti finanziari con ammortamento a carico dello Stato (complessivamente pari a circa € 1,89 miliardi).



Valori in miliardi di €

Debito con pagamento a carico della Gestione Commissariale

Luglio 2010		Maggio 2024	
Debito commerciale	6,79	Debito commerciale	2,52
Debito finanziario	15,66	Debito finanziario con ammortamento diretto GC	2,19
Totale	22,45	Totale	4,71

Debito con pagamento a carico dello Stato

	Debito finanziario con ammortamento a carico MEF	1,89
	Debito finanziario BOC oggetto di accollo da parte dello Stato	3,20

In merito giova evidenziare che, anche grazie alle misure messe in campo nei precedenti anni (rinegoziazioni con Cassa Depositi e Prestiti effettuate nel 2018 e 2020 e accollo del prestito obbligazionario BOC da parte dello Stato), il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile in quanto le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, al netto di quelle destinate ai pagamenti certi sul fronte del debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, risultano superiori al valore del debito commerciale residuo (al netto dei debiti verso terze parti nei confronti delle quali sono presenti crediti contabilizzati in massa attiva e delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale):

Risorse finanziarie disponibili fino al 2048	4.656.838.748,08
Pagamenti certi per l'estinzione del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale	2.201.757.705,15
Saldo disponibile per il pagamento del debito commerciale	2.455.081.042,93
Debito commerciale residuo netto	2.434.768.283,77

Ferme restando le considerazioni sopra riportate relativamente al debito commerciale, si rappresenta che per quanto riguarda la componente finanziaria, il debito ad oggi residuo può essere suddiviso in tre categorie:



- a. Debito finanziario oggetto delle rinegoziazioni CDP, con ammortamento a carico del MEF: € 1,88 miliardi, di cui € 1,40 miliardi in conto capitale e € 0,48 miliardi in conto interessi;
- b. Debito finanziario relativo al prestito obbligazionario “BOC - City of Rome 5,345%”, oggetto di accollo da parte dello Stato: € 3,20 miliardi, di cui € 1,40 miliardi in conto capitale e € 1,80 miliardi in conto interessi;
- c. Debito finanziario con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale: € 2,19 miliardi, di cui € 1,33 miliardi in conto capitale e € 0,86 miliardi in conto interessi.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 1, comma 932-bis, lettera c) della legge n. 145/2018, il debito di cui alla precedente lettera c), alla chiusura della Gestione Commissariale, tornerà in capo a Roma Capitale, andando quindi a incidere sul limite di indebitamento, di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'Amministrazione Capitolina da cui oggi è escluso con potenziali impatti sulla capacità di investimento. Invero, il citato art. 204 prevede che dal conteggio del limite di indebitamento siano detratti i contributi statali e regionali in conto interessi. I contributi di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria, che rientreranno nella titolarità di Roma Capitale, non possono essere considerati contributi con specifico vincolo in conto interessi.

Al fine di eliminare o quantomeno ridurre gli impatti sul bilancio capitolino sono state ipotizzate delle operazioni finanziarie basate, da un lato, sul vantaggio finanziario e, dall'altro, sul pagamento delle rate post rinegoziazione da parte del MEF, con conseguente sfruttamento dei benefici derivanti dalle maggiori garanzie per gli istituti di credito. Tali ipotesi possono essere così sintetizzate:

- Accollo diretto da parte dello Stato, con pagamento a valere sui contributi commissariali. Tale operazione avrebbe il beneficio di essere più semplice da un punto di vista tecnico e quindi realizzabile in tempi ragionevolmente ristretti. D'altro canto, lascerebbe invariate le condizioni economiche, non consentendo una riduzione dei costi per le finanze pubbliche;
- Sostituzione degli attuali mutui con titoli di Stato appositamente emessi il cui pagamento sarebbe finanziato a valere sui contributi residui di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria. Tale ipotesi è decisamente quella più conveniente ma, essendo più complessa, comporterebbe tempi di implementazione più lunghi.



Sul punto giova evidenziare che tali proposte, avanzate già a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2021, pur essendo state condivise nel corso delle riunioni intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ministero dell'Interno, non sono state oggetto di autorizzazione normativa. Tale circostanza è stata rilevata anche dalla Corte dei Conti, in sede di controllo di legittimità sul DCPM 27 luglio 2023 relativo all'approvazione della proposta di aggiornamento del Piano al 30 novembre 2022, la quale ha segnalato l'esigenza di addivenire ad una decisione rispetto alle proposte formulate.

Il Finanziamento della Gestione Commissariale

Il finanziamento della Gestione Commissariale è stato previsto con il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha assegnato stabilmente una dotazione finanziaria alla Gestione Commissariale a partire dall'esercizio 2011 pari a € 500 milioni annui. Il contributo statale di cui la Gestione è destinataria trova copertura (cfr. art. 14, comma 14, D.L. 78/2010) per € 300 milioni in un fondo annuale allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze; la quota restante di € 200 milioni è reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento del suddetto ammontare, di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della città di Roma e da un incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF dello 0,4%.

La normativa non prevede un termine finale per tale finanziamento, tuttavia, i relativi fondi sono stati impegnati nel bilancio dello Stato, con il D.M. MEF 28 marzo 2011, dal 2011 al 2040 per un importo annuo pari a € 500 milioni. Quota parte di tale dotazione è stata utilizzata dai precedenti Commissari Straordinari *pro tempore* per un'operazione di attualizzazione dei contributi futuri che ha portato all'assorbimento di un totale di contributi pari a circa € 5 miliardi a fronte di un capitale anticipato pari a circa € 3 miliardi generando quindi un costo in termini di interessi passivi pari a circa € 2 miliardi. Tale operazione ha portato all'assorbimento di una quota parte dei contributi annui pari a € 180,2 milioni; pertanto, i contributi residui di cui la Gestione Commissariale risulta beneficiaria fino al 2040 sono ridotti a € 319,8 milioni annui.

La Gestione Commissariale è stata inoltre destinataria di ulteriori fondi sulla base del combinato disposto dell'art. 14 comma 14-bis del decreto-legge n. 78/2010, convertito con legge n.



122/2010, e dell'art. 16 comma 12-octies del decreto-legge n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012. Tali fondi pari a complessivi € 1.088.257.848,00 nel periodo 2012-2042, impegnati con il D.M. MEF 23 gennaio 2013, sono stati interamente utilizzati per un'ulteriore operazione di attualizzazione che, a fronte di un capitale anticipato pari a € 569 milioni, ha generato interessi passivi pari a complessivi € 517 milioni.

In sintesi, le operazioni di attualizzazione operate in passato hanno comportato un assorbimento di complessivi € 6 miliardi con un capitale anticipato pari a circa € 3,5 miliardi ed interessi passivi generati pari a circa € 2,5 miliardi (in termini nominali pari al 69% del capitale anticipato).

Come anticipato nel precedente paragrafo relativo alle norme di funzionamento, si rappresenta che l'art. 38 del decreto-legge 34/2019 ha previsto l'accollo del BOC da parte dello Stato (perfezionatosi nel mese di gennaio 2020) con una contestuale rimodulazione dei contributi in entrata, in particolare:

- la lett. a) del comma 1-ter prevede, a parziale copertura della quota interessi oggetto di accollo, l'assorbimento di contributi per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025, a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e a 74,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2048;
- il comma 1-sexies prevede, a integrale copertura della quota capitale oggetto di accollo, l'assorbimento di contributi per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2042 al 2048.

Complessivamente, quindi, l'accollo del BOC assorbe contributi per un importo pari a circa € 3,3 miliardi. Contestualmente, si segnala che il comma 6 dell'art 42-bis del D.L. n. 104 del 14 agosto 2020, convertito con legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha aggiornato la normativa prevista dal suddetto D.L. 34/2019, integrando l'art. 38 comma 1 quinquies come segue *«dopo le parole: "In caso di mancata adesione da parte dei possessori delle obbligazioni di cui al comma 1-bis," sono inserite le seguenti: "nonche' ai fini del pagamento della cedola in corso al momento dell'adesione stessa"»*. In virtù di tale modifica normativa la Gestione Commissariale ha ottenuto il pagamento dei contributi relativi alla cedola BOC scaduta il 27 gennaio 2020 che, come evidenziato a partire dalla proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2020, risultavano essenziali per assicurare la solvibilità della Gestione Commissariale.



Si segnala, inoltre, che la rinegoziazione stipulata con Cassa Depositi e Prestiti in data 20/12/2018, repertorio n. 10769, raccolta n. 5139, nonché quella stipulata in data 25 giugno 2020, repertorio n. 13562, raccolta n. 6588, in applicazione dell'art. 38 comma 1-septies del DL 34/2019, hanno previsto il pagamento delle rate post rinegoziazione a valere direttamente sui contributi di cui la Gestione Commissariale è destinataria.

Giova rammentare infine che l'art. 1 della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha previsto l'introduzione delle seguenti disposizioni:

- Comma 485: *“Dopo il comma 14-quater dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è inserito il seguente: «14-quinquies. In parziale deroga a quanto previsto dal comma 14-quater, per l'anno 2023 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2023, la somma di 100 milioni di euro. Per gli anni dal 2024 al 2026 il comune di Roma provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato, ai sensi del medesimo comma 14-quater, entro il 20 dicembre dell'anno di riferimento, la somma di 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 240 milioni di euro per l'anno 2026. A tale fine, il comune di Roma rilascia apposita delegazione di pagamento, ai sensi dell'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*
- Comma 486: *“In considerazione di quanto previsto dal comma 14-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, introdotto dal comma 485, la dotazione del fondo di cui al comma 15 del medesimo articolo 14 e' rideterminata in 100 milioni di euro per l'anno 2023, in 230 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e in 240 milioni di euro per l'anno 2026. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 40 milioni di euro l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”*



In estrema sintesi i commi sopra citati hanno previsto una rimodulazione annuale dei contributi di cui la Gestione Commissariale è beneficiaria con una riduzione di € 100 milioni per l'anno 2023 compensata da un aumento di € 30 milioni per gli anni 2024 e 2025 e € 40 milioni per l'anno 2026.

Di seguito si propone la sintesi dei flussi di cassa in entrata residui riportata nella proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2024:

Tabella 4 - Risorse finanziarie disponibili al 31 maggio 2024

Anno	Cassa al 21.05.2024 (a)	Contributi lordi (b)	Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2018 (c)	Contributi assorbiti da interessi BOC (d)	Contributi assorbiti da capitale BOC (e)	Contributi assorbiti da rinegoziazione CDP 2020 (f)	Rimodulazioni contributi l. 197/2022 c 485 e 486 (g)	Totale risorse finanziarie post DL Crescita (h=a+b+c+d+e+f+g)
2024	183.838.498	340.844.991	- 95.282.351	- 50.000.000		- 50.272.059	30.000.000	359.129.078
2025		319.824.969	- 92.744.674	- 50.000.000		- 49.559.201	30.000.000	157.521.094
2026		319.824.969	- 90.206.996	- 70.000.000		- 48.846.341	40.000.000	150.771.631
2027		319.824.969	- 87.669.319	- 70.000.000		- 48.133.482		114.022.167
2028		319.824.969	- 85.131.642	- 70.000.000		- 47.420.623		117.272.703
2029		319.824.969	- 82.593.965	- 70.000.000		- 46.707.764		120.523.239
2030		319.824.969	- 80.056.288	- 70.000.000		- 45.994.905		123.773.776
2031		319.824.969	- 77.518.611	- 74.830.000		- 45.282.046		122.194.312
2032		319.824.969	- 74.980.933	- 74.830.000		- 35.860.941		134.153.095
2033		319.824.969	- 72.443.256	- 74.830.000		- 35.148.169		137.403.544
2034		319.824.969	- 69.905.579	- 74.830.000		- 34.435.397		140.653.992
2035		319.824.969	- 67.367.902	- 74.830.000		- 33.722.622		143.904.445
2036		319.824.969	- 64.830.225	- 74.830.000		- 21.682.604		158.482.140
2037		319.824.969	- 62.292.548	- 74.830.000		- 18.647.079		164.055.342
2038		319.824.969	- 59.754.871	- 74.830.000		- 17.942.729		167.297.369
2039		319.824.969	- 57.217.193	- 74.830.000		- 17.238.380		170.539.395
2040		319.824.969	- 54.679.518	- 74.830.000		- 16.534.024		173.781.426
2041		500.000.000	-	- 74.830.000				425.170.000
2042		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2043		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2044		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2045		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2046		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2047		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
2048		500.000.000	-	- 74.830.000	- 200.000.000			225.170.000
Grand Total	183.838.498	9.458.044.487	- 1.274.675.870	- 1.796.940.000	- 1.400.000.000	- 613.428.366	100.000.000	4.656.838.748

Si precisa che nella colonna b) "Contributi lordi" della precedente tabella in corrispondenza dell'annualità 2024 è riportato anche il valore dei contributi netti 2023 (pari a € 21.020.022) non ancora riscossi.

In vista dell'approssimarsi della scadenza del termine per la presentazione delle istanze di liquidazione, attualmente fissato per il 31 ottobre 2024, risulta necessario svolgere alcune riflessioni sull'entità dei contributi che torneranno in capo a Roma Capitale alla chiusura della Gestione Commissariale.



A tal fine risulta opportuno richiamare brevemente quanto previsto dal citato art. 14 del D.L. 78/2010, per quanto di interesse in questa sede, prevede quanto segue:

- Comma 14: “In vista della compiuta attuazione di quanto previsto ai sensi dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (“Ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione”), e in considerazione dell'eccezionale situazione di squilibrio finanziario del Comune di Roma, come emergente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fino all'adozione del decreto legislativo previsto ai sensi del citato articolo 24, e' costituito un fondo allocato su un apposito capitolo di bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze con una dotazione annua di 300 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2011, per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del piano di rientro approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2008. La restante quota delle somme occorrenti a fare fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del predetto piano di rientro e' reperita mediante l'istituzione, fino al conseguimento di 200 milioni di euro annui complessivi:
 - di un'addizionale commissariale sui diritti di imbarco dei passeggeri sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta' di Roma fino ad un massimo di 1 euro per passeggero;
 - di un incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche fino al limite massimo dello 0,4%.”
- Comma 14-quater: “L'addizionale commissariale di cui al comma 14, lettera a), e' istituita dal Commissario preposto alla gestione commissariale, previa delibera della giunta comunale di Roma. L'incremento dell'addizionale comunale di cui al comma 14, lettera b), e' stabilito, su proposta del predetto Commissario, dalla giunta comunale. Qualora il comune, successivamente al 31 dicembre 2011, intenda ridurre l'entita' delle addizionali, adotta misure compensative la cui equivalenza finanziaria e' verificata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Le entrate derivanti dalle addizionali di cui ai periodi precedenti, ovvero dalle misure compensative di riduzione delle stesse eventualmente previste, sono versate all'entrata del bilancio del comune di Roma. Il comune di Roma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, provvede a versare all'entrata del bilancio



dello Stato la somma di 200 milioni di euro annui. A tale fine, lo stesso Comune rilascia apposita delegazione di pagamento, di cui all'articolo 206 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”

- Comma 15: “E' istituito un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, destinato esclusivamente all'attuazione del piano di rientro e l'ammissibilità di azioni esecutive o cautelari o di dissesto aventi ad oggetto le predette risorse è consentita esclusivamente per le obbligazioni imputabili alla Gestione Commissariale, ai sensi del citato articolo 78 del decreto legge n. 112 per i finanziamenti di cui al comma 13-bis.”

Al fine di inquadrare al meglio la normativa sopra richiamata giova segnalare che nel momento della sua emanazione non era previsto un esplicito termine per la definitiva rilevazione della massa passiva che, come noto, è stato introdotto con la citata legge n. 145/2018.

L'art. 1, comma 932-bis, lettera c), della legge n. 145/2018 ha previsto quanto segue “è trasferita a Roma capitale la titolarità del piano di estinzione dei debiti, ivi inclusi quelli finanziari, oggetto di ricognizione, come approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930, unitamente alle risorse di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non destinate annualmente alla copertura degli oneri di cui al comma 1-sexies o all'ammortamento del debito finanziario a carico del Ministero dell'economia e delle finanze individuati dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 930”.

Ciò che pare emergere dal quadro richiamato, pur nella varietà delle fonti di alimentazione, è la destinazione funzionale del fondo, complessivamente inteso, al pagamento degli oneri derivanti dal Piano di rientro dal debito pregresso.

Risulta quindi necessario chiarire in che misura i contributi residui alla chiusura della Gestione Commissariale saranno trasferiti in capo a Roma Capitale. Dalla lettura della normativa vigente sembrerebbe che siano trasferiti esclusivamente i contributi necessari a pagare il debito residuo oggetto della definitiva rilevazione della massa passiva approvata con DPCM (con esclusione di quello con ammortamento a carico del MEF). Tali contributi non potrebbero essere quindi utilizzati per il pagamento del debito commerciale non accertato, attualmente pari a € 1,8 miliardi,



il quale, pertanto, alla chiusura della Gestione Commissariale ricadrebbe interamente sul bilancio di Roma Capitale.



Sintesi attività 2023

Di seguito si propone una sintesi delle principali attività poste in essere nel 2023 relativamente alle tre componenti del Piano di Rientro (debito commerciale, debito finanziario e massa attiva).

Debito commerciale

Nei successivi paragrafi vengono descritte le principali attività svolte sul fronte del debito commerciale, in aggiunta alle ordinarie attività di accertamento e autorizzazione al pagamento delle istanze di liquidazione presentate dai competenti uffici capitolini, di seguito sintetizzate:

- a) Riaccertamento dei residui passivi di competenza della Gestione Commissariale;
- b) Riacquisizione da parte di Roma Capitale dei debiti e crediti nei confronti della Regione Lazio.
- c) Accertamento e liquidazione del debito commerciale.

A. Riaccertamento dei residui passivi di competenza della Gestione Commissariale

Coerentemente con quanto effettuato negli ultimi anni, nel corso del secondo semestre 2023 si è proceduto con la periodica operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi registrati nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Il riaccertamento ha riguardato le posizioni debitorie riconducibili alle seguenti categorie:

- Prestazioni rese e non pagate alla data del 28 aprile 2008;
- Debiti fuori bilancio rilevati sulla base delle dichiarazioni rese dai competenti uffici capitolini in sede di predisposizione del Piano di Rientro al 28 aprile 2008 e del successivo accertamento del debito al 30 luglio 2010.

In sede di riaccertamento sono pervenute circa 380 richieste di cancellazione per un importo complessivo di € 12.070.944,17.

Le posizioni cancellate sono quelle per le quali i competenti uffici capitolini hanno attestato che non sussistono i requisiti per il mantenimento in massa passiva così come disciplinati dall'art. 1 commi 927 e seguenti della legge n. 145/2018.

Dall'operazione di riaccertamento, coerentemente con quanto avvenuto in passato, sono stati esclusi i fondi registrati sul bilancio separato della Gestione Commissariale relativi a debiti fuori



bilancio derivanti da contenziosi e da procedure espropriative pregresse in quanto, stante la loro natura di debiti potenziali, non sono assoggettabili ad una procedura di riaccertamento tecnicamente intesa.

B. Riacquisizione da parte di Roma Capitale dei debiti e crediti nei confronti della Regione Lazio

In attuazione delle disposizioni di cui alla Delibera di Assemblea Capitolina n. 199 del 21 dicembre 2023, Roma Capitale ha comunicato la riacquisizione sul Bilancio della Gestione Ordinaria della titolarità dei crediti e debiti nei confronti di REGIONE LAZIO, iscritti nel Bilancio della Gestione Commissariale, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 4 del D.L. n. 228 del 30/12/2021, convertito con modificazioni dalla L. 25/02/2023, n. 15, come declinate dalla Determinazione Dirigenziale n. 456 del 28.12.2023.

Tale operazione ha comportato la cancellazione dal bilancio commissariale dei seguenti importi:

- Totale riduzione accertamenti € 86.840.428,37;
- Totale riduzione impegni € 46.295.968,46.

Nel dettaglio nel corso dell'annualità 2023 sono stati interamente cancellati gli importi relativi agli accertamenti mentre sul fronte degli impegni le cancellazioni ammontano a € 2.736,66 in quanto le restanti verranno contabilizzate nell'esercizio 2024.

C. Accertamento e liquidazione del debito commerciale

Come noto la gestione commissariale procede all'inserimento in massa passiva sulla base delle istanze di liquidazione presentate dai competenti uffici capitolini ai sensi dell'art. 1 comma 927 e ss. della legge n. 145/2018 previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente.

Nel corso del 2023 è stato completato con esito positivo l'iter istruttorio finalizzato all'accertamento e liquidazione del debito commerciale per un totale di 184 posizioni per un valore complessivamente pari a circa 74,5 milioni di euro.

Debito finanziario



Sul fronte del debito finanziario, nel corso del 2023 non sono state svolte operazioni straordinarie e pertanto si è proceduto con il solo pagamento delle rate dei mutui in scadenza.

Massa attiva

Riguardo la massa attiva giova rammentare che dalla lettura del quadro normativo vigente e dalla prassi consolidata dall'avvio della Gestione Commissariale ad oggi, si evince che la medesima, pur essendo destinataria del versamento delle entrate del Comune di competenza alla data del 28 aprile 2008, fatta eccezione per quelle accertate in data successiva al 31 dicembre 2007, non è competente in merito alle diverse fasi della gestione delle entrate che restano nella titolarità della Gestione Ordinaria, con riguardo anche all'accertamento delle entrate tributarie e, segnatamente, al processo di riscossione delle medesime (ad es: notifica di atti interruttivi della prescrizione, discarico per inesigibilità, procedura di cessione del credito tributario). Tale impostazione è stata altresì confermata dal parere della Ragioneria Generale dello Stato all'aggiornamento del Piano al 30 novembre 2018 approvato con DPCM 9 gennaio 2020.

Ne deriva che gli strumenti a disposizione della Gestione Commissariale, per incidere sull'effettiva riscossione delle entrate di propria competenza, si limitano all'impulso, supervisione e monitoraggio dell'attività svolta da Roma Capitale la quale resta l'unica titolare a porre in essere gli strumenti normativamente previsti.

Ciò premesso di seguito si descrive la sintesi delle principali attività poste in essere nel corso del 2023.

A. Riaccertamento straordinario dei residui attivi

Parallelamente a quanto avvenuto sul fronte della massa passiva, nel secondo semestre 2023 è stato effettuato il riaccertamento dei residui attivi contabilizzati nel bilancio separato della Gestione Commissariale.

Conformemente a quanto previsto dalla citata Deliberazione della Corte dei Conti n. 44/2019, è stato richiesto ai competenti uffici capitolini di valutarne e attestarne la perdurante sussistenza,



in base a validi titoli giuridici e di effettiva esigibilità. Inoltre, nel caso di mantenimento, è stato richiesto di indicare le procedure e i tempi di realizzo.

In sede di riaccertamento sono pervenute circa 570 richieste di cancellazione per un importo complessivo di € 14.868.516,43.

Per quanto riguarda le procedure e i tempi di realizzo, non è stato ottenuto un adeguato riscontro in quanto, per la quasi totalità delle posizioni, l'informazione non è stata fornita o è stato indicato che trattasi di posizioni affidate all'agente della riscossione. Si rappresenta tuttavia che per i residui attivi mantenuti, come sopra anticipato, gli uffici capitolini competenti hanno attestato la perdurante sussistenza, in base a validi titoli giuridici, e l'effettiva esigibilità. Ciò posto, si ritiene che le risultanze delle attività di riaccertamento effettuate possano essere recepite nell'attuale proposta di aggiornamento del Piano in considerazione del fatto che nella contabilità commissariale, per sua natura, non possono trovare applicazione le regole riguardanti la re-imputazione contabile all'esercizio in cui il credito è esigibile e gli accantonamenti di fondi crediti di dubbia e difficile esigibilità previsti dal punto 9 dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

B. Riacquisizione da parte di Roma Capitale dei debiti e crediti nei confronti della Regione Lazio

Si rimanda a quanto descritto alla lettera sub. c) del precedente paragrafo relativo al debito commerciale.

Analisi dei flussi di cassa della Gestione Commissariale

Come anticipato nei precedenti paragrafi, il debito di competenza della Gestione Commissariale risulta finanziariamente sostenibile, in quanto le risorse finanziarie residue fino al 2048 (al netto di quelle destinate al pagamento del BOC e del debito finanziario con ammortamento a carico del MEF), senza considerare, prudenzialmente, gli incassi sul fronte della massa attiva, ammontano complessivamente a circa € 4,66 miliardi risultando dunque superiori alla somma del valore del debito commerciale residuo (al netto dei debiti verso terze parti nei confronti delle quali sono presenti crediti contabilizzati in massa attiva e delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale), pari € 2,43 miliardi, e dei pagamenti certi per l'estinzione del debito finanziario residuo con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale, pari a circa € 2,20 miliardi. Sul punto si evidenzia



che nel conteggio esposto, in via cautelativa, nel debito commerciale è stato aggiunto il debito potenziale derivante da garanzie fideiussorie mentre non è stato conteggiato il corrispondente credito potenziale per la rivalsa nei confronti dei mutuatari/concessionari insolventi.

Ciò posto si evidenzia che nel quinquennio 2019-2023 sono stati pagati complessivamente circa 200 milioni di euro, confermando la validità della stima effettuata in occasione della proposta di aggiornamento del Piano al 31 maggio 2018.

Nella tabella seguente viene rappresentata l'analisi dei flussi di cassa annuali della Gestione Commissariale considerando le risorse finanziarie in entrata (cfr. precedente tabella 4) e i pagamenti certi sul fronte del debito finanziario relativi ai mutui con ammortamento diretto a carico della Gestione Commissariale.



Tabella 5 - Analisi dei flussi di cassa al 31 maggio 2024

Anno	Totale risorse finanziarie post DL Crescita (h=a+b+c+d+e+f+g)	Totale debiti finanziari (i)	Saldo annuo (j = h - i)	Saldo cumulato (k = j-1 + j)
2024	359.129.078	228.832.259	130.296.819	130.296.819
2025	157.521.094	162.992.747	- 5.471.653	124.825.166
2026	150.771.631	155.362.242	- 4.590.612	120.234.555
2027	114.022.167	150.680.584	- 36.658.417	83.576.137
2028	117.272.703	126.791.406	- 9.518.703	74.057.434
2029	120.523.239	119.230.168	1.293.071	75.350.505
2030	123.773.776	112.160.447	11.613.328	86.963.834
2031	122.194.312	78.347.233	43.847.078	130.810.912
2032	134.153.095	79.011.281	55.141.813	185.952.725
2033	137.403.544	80.476.156	56.927.388	242.880.113
2034	140.653.992	82.120.216	58.533.776	301.413.889
2035	143.904.445	71.922.514	71.981.931	373.395.820
2036	158.482.140	73.707.855	84.774.285	458.170.105
2037	164.055.342	69.299.800	94.755.542	552.925.647
2038	167.297.369	63.992.551	103.304.817	656.230.464
2039	170.539.395	66.069.540	104.469.856	760.700.320
2040	173.781.426	68.245.248	105.536.179	866.236.498
2041	425.170.000	70.510.698	354.659.302	1.220.895.800
2042	225.170.000	72.887.594	152.282.406	1.373.178.206
2043	225.170.000	75.397.953	149.772.047	1.522.950.253
2044	225.170.000	78.035.039	147.134.961	1.670.085.214
2045	225.170.000	80.820.439	144.349.561	1.814.434.775
2046	225.170.000	83.756.465	141.413.535	1.955.848.310
2047	225.170.000	43.043.858	182.126.142	2.137.974.452
2048	225.170.000	-	225.170.000	2.363.144.452
Grand Total	4.656.838.748	2.293.694.296		

Dalla tabella precedente emerge come il margine disponibile per il pagamento del debito commerciale ammonta ad € 74.057.434. Tale margine risulterebbe in parte già assorbito dalle seguenti posizioni:

- a) posizioni per le quali è stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento, ma non ancora quietanzate da parte dei competenti uffici capitolini;



- b) posizioni debitorie, a vario titolo, accertate ma non ancora autorizzate al pagamento (es. posizioni in attesa di accettazione da parte del creditore posizioni e/o per le quali in sede di rilascio dell'autorizzazione sono emersi elementi ostativi al pagamento, ecc.);
- c) posizioni per le quali, in conformità alla procedura individuata e alle preferenze espresse dai creditori, è stata rilasciata l'autorizzazione al pagamento per il 50% dell'ammontare inserito e per le quali resta da pagare il residuo 50%.

Il residuo netto dei pagamenti sul fronte dei debiti commerciali presenta pertanto un saldo negativo come riepilogato nella tabella seguente:

Tabella 6 - Residuo "netto" pagamenti debito commerciale

Saldo "lordo" disponibile per il pagamento del debito commerciale (a)	74.057.434,08
Autorizzazioni al pagamento non ancora quietanzate (b)	16.810.698,22
Posizioni debitorie accertate ma non ancora autorizzate al pagamento delle posizioni debitorie il cui quietanzamento è stato effettuato dalla Gestione Ordinaria di Roma Capitale (c)	27.931.993,40
Posizioni autorizzate al pagamento al 50% per le quali va pagato il residuo 50% (d)	15.070.605,74
Saldo "lordo" disponibile per il pagamento del debito commerciale (e = a - b - c - d)	14.244.136,71

In aggiunta a quanto sopra riportato, si rappresenta che, ad oggi, sono state accertate ulteriori posizioni debitorie di importo pari complessivamente a circa € 47,5 milioni, relative a creditori (principalmente Regione Lazio, Farmacap e Città Metropolitana di Roma) nei confronti dei quali esistono contemporaneamente crediti iscritti in massa attiva e attestati come certi liquidi ed esigibili da parte dei competenti uffici capitolini. Atteso che i crediti nei confronti di tali soggetti ammontano a complessivi € 120 milioni, è ragionevole supporre che tali posizioni verranno compensate integralmente dalla riscossione dei rispettivi crediti, salvaguardando così le previsioni di liquidità.

Come già descritto nelle recenti proposte di aggiornamento del Piano, nei debiti finanziari riportati alla colonna i) della precedente tabella 5 è attualmente incluso il rimborso a Roma Capitale delle rate di mutui derivanti da aperture di credito e prestiti flessibili pagate dalla Gestione Ordinaria, risultati di competenza della Gestione Commissariale sulla base di quanto



stabilito dalla legge di bilancio 2019, per un importo complessivo pari a € 91.936.591,33. Sul punto la Gestione Commissariale, al fine di mitigare il rischio di incorrere in crisi di liquidità e massimizzare le disponibilità per far fronte al pagamento dei debiti commerciali, ha richiesto all'Amministrazione Capitolina di posticipare il rimborso di tali somme, anche tenendo conto della disponibilità di cassa di Roma Capitale.

Alla luce di quanto sopra esposto l'effettiva capacità per il pagamento del debito commerciale ammonta a circa € 106,2 milioni, come di seguito riportato:

Tabella 7 - Disponibilità effettive per pagamento debito commerciale

Saldo "lordo" disponibile per il pagamento del debito commerciale (cfr. tab 6)	14.244.136,71
Posticipo rimborso "rate aperture di credito" nei confronti di Roma Capitale	91.936.591,33
Totale disponibilità per pagamento debito commerciale	106.180.728,04

Sintesi incassi e pagamenti

Tabella 8 - Sintesi incassi e pagamenti 2023

Pagamenti debito commerciale	37.465.878,85
Pagamenti debito finanziario	327.180.684,45
Riscossioni massa attiva	37.587.439,06



Procedure di selezione dei creditori da soddisfare

Con riferimento alle procedure per la selezione dei creditori da soddisfare, giova rappresentare che la sentenza della Corte Costituzionale n. 154/2013, aderendo ad un proprio precedente orientamento, ha ritenuto che «*Non vi è lesione del diritto di azione perché la pretesa creditoria all'esecuzione forzata non è frustrata, ma è meramente deviata da uno strumento di soddisfacimento individuale verso uno di tipo concorsuale*». Tale conclusione risulta sorretta, nell'iter argomentativo del Giudice delle leggi, dalla considerazione che è il rispetto della *par condicio creditorum* a costituire “ragione sufficiente di tale meccanismo sostitutorio dello strumento di tutela approntato dall'ordinamento”. È, tuttavia, altrettanto noto che la medesima sentenza n. 154/2013, nel dichiarare non fondate le questioni di legittimità costituzionale prospettate dai rimettenti, ha con chiarezza precisato che “*Non vi è una successione di soggetti giuridici, giacché il debitore rimane soltanto il Comune di Roma, nei cui confronti si sono formati i giudicati. Solo le azioni esecutive sono distinte in base alla data del 28 aprile 2008, senza peraltro che la norma di interpretazione autentica abbia sostituito un altro soggetto a quello individuato nelle sentenze, né abbia modificato il criterio di imputazione stabilito originariamente dall'art. 78 del d.l. n. 112 del 2008.*”

L'inesistenza di una successione tra soggetti giuridici ed il suo necessitato corollario della perdurante titolarità delle posizioni giuridiche soggettive in capo a Roma Capitale, oltre all'assenza di una specifica normativa di riferimento, inducono a ritenere che non possa essere risolto compiutamente, - in una logica di *par condicio* tecnicamente intesa - il problema delle tutele concorsuali da offrire ai creditori. La dimensione dinamica della c.d. massa passiva con particolare riguardo alla composizione delle singole posizioni che la formano, si ribadisce, non ancora integralmente accertate, costituisce circostanza decisiva per affermare che l'istanza per il loro inserimento nel Piano di Rientro sia di competenza esclusiva di Roma Capitale (come ribadito peraltro dall'art. 1 comma 927 e ss. della legge n. 145/2018); quest'ultima, unico soggetto titolato a disporre, continua, infatti, a detenere la documentazione suscettibile di comprovare la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'utile definizione del procedimento di liquidazione e, anche per il principio di prossimità della prova, ad essere onerata di compiere i necessari accertamenti circa l'assenza di sopravvenienze (interventive prescrizioni del credito, modifica dei soggetti creditori, ecc.) o di qualsiasi altra circostanza ostativa al pagamento.



Le suddette conclusioni, peraltro confermate dalla decennale prassi applicativa, come testimoniano numerosi documenti di rendicontazione ufficiale predisposti in passato da questa Gestione Commissariale, non esonerano però dal definire, in relazione al segmento procedimentale di propria competenza, criteri univoci a garanzia della parità di trattamento dei creditori coinvolti. In considerazione di tutto quanto sopra rilevato, si ritiene che l'unico criterio suscettibile di assicurare uguale trattamento a situazioni obiettivamente omogenee non possa che essere di tipo cronologico, con riferimento alle concrete possibilità di esercizio delle prerogative commissariali. La struttura complessa della liquidazione dei debiti pregressi consente, infatti, di ritenere che l'attivazione dei poteri del Commissario Straordinario sia subordinata alla positiva conclusione del segmento procedimentale, posto dalla normativa in capo a Roma Capitale; in altri termini, solo una volta che quest'ultima avrà completato l'*iter* di sua competenza, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti amministrativi, ivi compreso il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quando necessario, e avrà prodotto le idonee "attestazioni", previste dal citato art. 1 commi 927 e ss. della legge n. 145/2018 e dal DPCM 4 luglio 2008, la Gestione Commissariale avrà il potere di attivare i propri poteri di accertamento e liquidazione, adottando tutti gli atti finalizzati all'emissione dell'autorizzazione al pagamento. È evidente che, in tale contesto, acquista importanza dirimente, dal punto di vista temporale, la verifica della concreta idoneità della documentazione prodotta da Roma Capitale, a corredo delle richieste di inserimento, a consentire l'utile conclusione del procedimento. Si ritiene, pertanto, che la declinazione in termini operativi di tale criterio debba essere quella di seguire, ai fini dell'emissione delle autorizzazioni di pagamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili nei singoli periodi per il pagamento dei debiti commerciali, l'ordine delle richieste di inserimento complete dal punto di vista documentale, pervenute presso il protocollo di questa Gestione Commissariale, da parte degli uffici di Roma Capitale.



PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



192000172610